

Codice A1605B

D.D. 13 febbraio 2025, n. 98

Proposta di Piano naturalistico con valenza di Piano di gestione del Parco naturale di Stupinigi presentata dall'Ente di gestione dei Parchi Reali. Art. 12 del d.lgs 152/2006, DGR n. 14 - 8374 del 29 marzo 2024. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).



ATTO DD 98/A1605B/2025

DEL 13/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate

OGGETTO: Proposta di Piano naturalistico con valenza di Piano di gestione del Parco naturale di Stupinigi presentata dall'Ente di gestione dei Parchi Reali.
Art. 12 del d.lgs 152/2006, DGR n. 14 – 8374 del 29 marzo 2024.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Premesso che:

il d.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare:

- all'articolo 6, comma 1, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- all'articolo 6, comma 2, specifica che viene effettuata la VAS per tutti i piani e i programmi:
 - a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. 152/06;
 - b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- all'articolo 6, comma 3-bis, stabilisce che l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi

sull'ambiente;

- all'articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete alle regioni;
- all'articolo 12, comma 4, sancisce che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18;

l'articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l'istituzione dell'Organo tecnico dell'autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell'Organo tecnico dell'autorità regionale;

la DGR n. 14 – 88374 del 29 marzo 2024 disciplina l'Organo tecnico regionale (OTR).

Premesso, inoltre, che:

l'Ente di gestione dei Parchi Reali con nota prot. n. 5622 del 26-11-2024 ha presentato la proposta di Piano naturalistico con valenza di Piano di gestione del Parco naturale di Stupinigi e il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai fini dell'approvazione del Piano ai sensi dell'art. 27 della l.r.19/2009;

la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, all'articolo 6 comma 3 stabilisce che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*;

il Parco naturale di Stupinigi risulta per gran parte coincidente con il Sito della Rete Natura 2000 IT1110004-Stupinigi istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" la cui gestione è stata delegata dalla Regione al medesimo Ente con DGR n. 36-13220 del 8/2/2010: per tale ragione il Piano naturalistico è stato predisposto secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), in ottemperanza all'art. 6, comma 1, della succitata Direttiva 92/43/CEE che stabilisce che *“Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti”*;

il Piano naturalistico assume quindi funzione di Piano di Gestione del sito della Rete Natura 2000, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie, ai sensi dell'art. 42, comma 7 della l.r. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*;

il Piano naturalistico del Parco naturale di Stupinigi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del citato articolo, che possono definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, per i quali l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo

decreto, se producano impatti significativi sull'ambiente;

la Regione Piemonte è autorità competente per la VAS ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della l.r. 13/2023 e le relative valutazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della citata legge, sono effettuate dall'Organo tecnico regionale.

Dato atto che:

l'Ente di gestione dei Parchi Reali con nota prot. n. 5622 del 26-11-2024 ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dal Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e gli elaborati del Piano Naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco naturale di Stupinigi;

la DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali la Regione Piemonte è autorità competente, il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale incardinato, sempre ai sensi di tale DGR, nel settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle indicazioni dell'art. 5 della l.r. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche della proposta di Piano, con nota prot. n. 200429 del 27 novembre 2024, ha individuato l'Organo tecnico regionale per la fase di verifica, costituito dalle seguenti Direzioni regionali interessate all'istruttoria: Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte occidentale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023;

il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ha provveduto:

- a individuare, in collaborazione con l'autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere;
- a coordinare i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, convocando la riunione di Organo tecnico regionale in data 9 gennaio 2025 e armonizzando i contributi espressi nell'ambito dell'istruttoria anche alla luce dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale durante la fase di consultazione;
- ad elaborare, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici dei vari componenti dell'Organo tecnico regionale e dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, la relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, predisposta sulla base dei contributi delle Direzioni Regionali interessate e di ARPA e delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, sono descritti nella "Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la proposta di Piano e alla luce dei pareri dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, che hanno evidenziato che l'attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

ritenuto, pertanto, di escludere, in qualità di autorità competente, il Piano naturalistico del Parco naturale di Stupinigi dalla fase di valutazione della procedura di VAS;

dato atto inoltre che:

nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l.r. 13 del 19 luglio 2023;
- l.r. 19 del 29 giugno 2009;
- art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- d.g.r. 29 marzo 2024, n. 14-8374;

determina

di prendere atto delle valutazioni istruttorie effettuate dall'Organo tecnico regionale, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di escludere dalla Valutazione ambientale strategica (VAS) il Piano naturalistico del Parco naturale di Stupinigi con valenza di Piano di Gestione, presentato dall'Ente di gestione dei Parchi Reali con nota prot. n. 5622 del 26-11-2024, con la specificazione di raccomandazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

di stabilire che nei successivi provvedimenti di adozione e approvazione del Piano, sia dato atto

dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell'accoglimento delle raccomandazioni fornite nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ente di gestione dei Parchi reali;

di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)

Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Allegato

Allegato A

**Verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di
Piano Naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco naturale
di Stupinigi**

presentata dall'Ente di gestione dei Parchi Reali

**Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale
(d.lgs. 152/2006 – l.r. 13/2023 – DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024)**

Indice generale

Premessa

1 Finalità della proposta di Piano

2 Processo di VAS

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

3.2 Foreste

3.3 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

3.4 Elettromagnetismo

3.5 Rifiuti

3.6 Aspetti territoriali, paesaggistici e urbanistici

3.6.1 Aspetti territoriali

3.6.2 Aspetti paesaggistici

3.6.3 Aspetti urbanistici

3.7 Turismo

3.8 Tutela archeologica

3.9 Protezione civile

4 Osservazioni sulle Schede Azione

4.1 VEG01 Gestione dei quercu-carpineti

4.2 VEG02 Gestione degli alneti di Ontano nero

4.3 VEG03 Gestione delle foreste miste riparie

4.4 VEG08 Mantenimento delle praterie

4.5 VEG09 Creazione di nuove fasce ecotonali

4.6 VEG10 Monitoraggio e ricerca sul deperimento dei quercu-carpineti

4.7 VEG11 Incentivazione alla transizione verso colture agricole sostenibili

4.8 FA02 Creazione di una rete di aree umide pozze/fontanili

4.9 FA04 Giornate didattiche

Conclusioni

Premessa

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR), ai fini dell'espressione del provvedimento di Verifica, di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di Piano Naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco naturale di Stupinigi, presentata dall'Ente di gestione dei Parchi Reali con nota prot. n. 5622 del 26 novembre 2024.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374, è la Regione Piemonte, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/2023, e costituito, per il Piano in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte occidentale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13/2023

La succitata DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 indica che per le procedure di VAS per le quali Regione Piemonte è autorità competente, l'espressione regionale avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

1 Finalità della proposta di Piano

Il Piano è strumento conoscitivo e gestionale utile alla conduzione di adeguate azioni sul territorio del Parco e del Sito Rete Natura 2000, inoltre fornisce indirizzi gestionali e strumenti normativi necessari alla conservazione degli elementi naturalistici caratterizzanti l'Area Protetta.

In generale, il Piano ha la finalità di migliorare e/o mantenere lo stato di conservazione degli habitat e il loro grado di biodiversità, tramite azioni volte alla rinaturalizzazione dei soprassuoli e al loro miglioramento strutturale, al contenimento delle specie alloctone invasive e all'incentivazione del mantenimento di fasce ecotonali consone al movimento e alla protezione della fauna all'interno delle aree agricole.

Il Piano individua obiettivi specifici e prioritari ai fini della conservazione, non solo degli habitat di interesse comunitario, ma anche di tutti gli altri ambienti della ZSC che si trovano in stato di deperienza o minacciati da uno o più fattori, biotici o abiotici; inoltre, traccia le linee guida per il mantenimento di un buono stato di conservazione di tutte le componenti biologiche, che insieme contribuiscono all'integrità dell'area.

Si elencano di seguito le azioni previste dal Piano:

1. VEG01 Gestione dei quercu-carpineti
2. VEG02 Gestione degli alneti di Ontano nero
3. VEG03 Gestione delle foreste miste riparie
4. VEG04 Contenimento ed eradicazione della Quercia rossa
5. VEG05 Interventi di naturalizzazione dei pioppeti clonali
6. VEG06 Contenimento ed eradicazione del Ciliegio tardivo
7. VEG07 Taglio del Pino strobo con reimpianto di specie autoctone
8. VEG08 Mantenimento delle praterie
9. VEG09 Creazione di nuove fasce ecotonali
10. VEG10 Monitoraggio e ricerca sul deperimento dei quercu-carpineti
11. VEG11 Incentivazione alla transizione verso colture agricole sostenibili
12. VEG12 Redazione di un Piano di gestione forestale
13. VEG13 Monitoraggio del Nocciolo
14. VEG14 Monitoraggio annuale sugli interventi di gestione forestale
15. VEG15 Monitoraggio della Farnia
16. FL01 Monitoraggio di *Galanthus nivalis*
17. FL02 Monitoraggio delle idrofite (*Nymphaea alba* e *Utricularia minor*)
18. FA01 Tutela degli habitat per lepidotteri
19. FA02 Creazione di una rete di aree umide pozze/fontanili
20. FA03 Mantenimento/creazione di habitat idonei per i passeriformi (*Lanius collurio*, *Lullula arborea*)
21. FA04 Giornate didattiche
22. FA05 Tutela e valorizzazione dei chirotteri

2 **Processo di VAS**

In applicazione dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, rappresentata dall'Ente di gestione dei Parchi Reali, ha trasmesso all'autorità competente per la VAS, individuata nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, la proposta di Piano Naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco naturale di Stupinigi e il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (nel seguito RP).

L'autorità competente, in collaborazione con l'Ente di gestione, in applicazione dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 152/2006, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare, trasmettendo la documentazione di Piano per acquisirne il parere.

I SCA consultati con nota del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate prot. n. 198863 del 25 novembre 2024 sono: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Torino, Comuni di Candiolo, Nichelino e Orbassano, Autorità d'Ambito n.3 Torinese, ASL TO3, ASL TO5 e Consorzio della Bealera di Orbassano.

I pareri pervenuti dagli SCA sono i seguenti:

n.	Mittente	n. prot./data pec	ns. rif. prot.
1	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino	n. 24571 del 13/12/2024	n. 211536 del 13/12/2024
2	ASL TO5	n. 67139 del 17/12/2024	n. 214004 del 17/12/2024
3	Città Metropolitana di Torino	n. 179049 del 18/12/2022	n. 215270 del 18/12/2024

Inoltre, per quanto riguarda l'istruttoria regionale, la presente relazione ha tenuto conto dei seguenti contributi delle strutture regionali coinvolte e di ARPA Piemonte:

n.	Mittente	Data	Protocollo/e-mail
1	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Area Trasporti	16/12/2024	e-mail
2	Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport	16/01/2025	e-mail
3	ARPA Piemonte	27/01/2025	n. 12582
4	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del suolo e Settore Protezione civile	29/01/2025	n. 13848
5	Direzione Agricoltura e cibo	31/01/2025	n. 15521
6	Direzione Ambiente, Energia e Territorio	04/02/2025	n. 17734

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

Si riportano di seguito alcune indicazioni e raccomandazioni al fine di garantire una maggiore sostenibilità del Piano rispetto alle tematiche ambientali, paesaggistiche e territoriali di riferimento.

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

Si evidenzia che, successivamente alla data di adozione del Piano naturalistico, con DGR n. 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024, sono stati approvati gli Obiettivi e le Misure di Conservazione

per il sito Natura 2000 IT1110004 "Stupinigi". Al proposito, si osserva la non completa coerenza del Piano con quanto indicato nei Format allegati alla Deliberazione. Si raccomanda, pertanto, di verificare tali incoerenze nella stesura del testo definitivo del Piano, poiché la loro approvazione costituirà modifica della suddetta DGR.

Si ricorda che le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" sono state aggiornate con la DGR n.55-7222 del 12 luglio 2023.

Inoltre, per quanto riguarda le specie alloctone, si raccomanda di fare riferimento alla DGR n.45-85/2024/XII del 02 agosto 2024 relativa alla "Strategia regionale di contrasto alle specie esotiche invasive".

3.2 Foreste

Si consiglia di integrare la relazione con gli strumenti di pianificazione forestale. A tal fine si richiama il contenuto di seguito riportato:

- Piano forestale regionale (PFR) 2017-2027, approvato con DGR 8-4583 del 23 gennaio 2017: è lo strumento fondamentale per orientare la politica forestale regionale, definendo obiettivi e azioni prioritarie nel quadro dell'attuazione delle norme e orientamenti emanati a livello nazionale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali a scala globale.

Il Piano Forestale Regionale:

- costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione forestale di livello territoriale e locale-aziendale;
- in coerenza con la disciplina nazionale e regionale analizza la situazione esistente, definisce gli obiettivi programmatici per la gestione delle foreste, nonché la strategia operativa, le azioni, gli strumenti e le risorse da attivare per l'attuazione della pianificazione regionale;
- individua gli obiettivi e le relative strategie, in relazione alle quattro componenti che caratterizzano le risorse forestali ovvero Produzione, economia e mercato, Aspetti ambientali e funzioni pubbliche, Aspetti sociali, Governance;
- costituisce il riferimento conoscitivo per i successivi livelli di pianificazione.

I Piani Forestali Regionali sono attualmente stati sostituiti dai Programmi Forestali Regionali, il Piano vigente (2017-2027) rimarrà tale fino al suo successivo aggiornamento.

- Piano Forestale d'Indirizzo Territoriale (PFIT), definito dall'art. 10 l.r. n. 4/2009: è finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento dei Piani di Gestione Forestale (PGF) all'interno delle singole Aree forestali individuate dal Piano/Programma Forestale Regionale (PFR).

Il PFIT è sottoposto ad aggiornamento almeno ogni quindici anni e determina:

- le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali, i relativi obiettivi e indirizzi di gestione;

- le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli ricadenti all'interno del territorio pianificato;
 - il coordinamento tra i livelli di pianificazione territoriali e forestali vigenti;
 - gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio delle filiere forestali locali;
 - gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione dei piani di gestione forestale (PGF).
- Piano di Gestione Forestale (PGF), definito dall'art. 11 l.r. n. 4/2009: rappresenta lo strumento indispensabile a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali, e ha una validità minima di dieci anni fino ad un massimo di venti anni.

In qualità di strumento operativo di gestione delle foreste, è l'evoluzione del Piano di Assestamento Forestale e del Piano Forestale Aziendale e rispecchia l'esigenza di mantenere il livello di pianificazione particolareggiato, con l'obiettivo primario di massimizzare la multifunzionalità delle superfici silvo-pastorali, su istanza della proprietà e/o di soggetti gestori (Consorzi, Associazioni, Enti Parco, ecc.)

3.3 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

L'area del Parco naturale di Stupinigi rientra all'interno del perimetro della Zona Infestata, ai sensi della DD 11 novembre 2024, n.853 "*Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica Newman in Piemonte**". Si chiede pertanto di valutare misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*. Per le indicazioni relative al contenimento si può fare riferimento al sito della Regione Piemonte al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Inoltre, dalla consultazione del Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI), risulta che il territorio è incluso nei Comprensori:


- Bassa Val Susa – Bassa Val Sangone gestito dal Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado Consorzio Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia;
- Chisola Lemina gestito dal Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado Consorzio Chisola Lemina.

L'ambito è caratterizzato da superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili a scorrimento, come definite dalla LR 21/1999 e dalla LR 1/2019 (al riguardo, si precisa che ai sensi dell'art. 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della LR 1/2019, nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, rimarrà in vigore la LR 21/1999). Non si esclude la presenza di infrastrutture irrigue gestite a livello aziendale.

I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla seguente pagina: <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/>

3.4 Elettromagnetismo

Nella scelta delle aree utilizzare a fine fruitivo è opportuno tener conto che, nella parte a sud-est, sono presenti fasce di rispetto di elettrodotti (visibili nella tavola sotto). Si ricorda che la legge quadro n. 36/2001 prevede che siano definite delle fasce di rispetto degli elettrodotti, all'interno delle quali *"non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore"* (art. 4, comma 1, lettera h); pertanto, nel caso tali aree fossero destinate alla libera fruizione, al fine di tutelare la salute, si suggerisce di utilizzare cartelli informativi sulla presenza di tali fasce al fine di limitare l'esposizione dei visitatori per periodi prolungati.



3.5 Rifiuti

La Relazione di Piano presenta al capitolo 2.6 una breve trattazione sulla produzione di rifiuti nel territorio dei comuni compresi nell'area del Parco naturale di Stupinigi. È stato scelto come unico indicatore la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ma sarebbe opportuno riportare anche i dati relativi alla produzione di rifiuti urbani, in linea con gli indicatori previsti sia dalla Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, che dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Si consiglia, quindi, l'inserimento del quantitativo di rifiuti urbani totali, di quelli indifferenziati e la percentuale di raccolta differenziata, in modo da avere un quadro più completo dell'intero comparto.

3.6 Aspetti territoriali, paesaggistici e urbanistici

Il quadro pianificatorio piemontese di riferimento per il presente contributo è costituito dai seguenti strumenti vigenti o adottati:

- il Piano territoriale regionale (Ptr), approvato nel 2011: con la Deliberazione n. 4-8689, del 3 giugno 2024, la Giunta regionale ha adottato gli elaborati della Variante di aggiornamento;
- il Piano paesaggistico regionale (Ppr): approvato con DCR n. 233-35836, del 3 ottobre 2017.

Si evidenzia inoltre che, con Deliberazione del 29 marzo 2024, n. 3-8364, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali. Per ciascun Parco

naturale, infatti, sono previsti diversi strumenti di pianificazione e/o gestione: il Piano d'area, il Piano pluriennale economico-sociale, il Piano naturalistico e il Regolamento. Il Piano d'area rappresenta il principale strumento deputato a dettare le norme per la tutela del territorio e la gestione delle trasformazioni e ha valore di piano territoriale regionale, sostituendo le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello (fatta eccezione per il piano paesaggistico). Limitatamente al territorio del parco, i Piani d'area attuano il Quadro strategico del Ptr e definiscono la disciplina di riferimento per la pianificazione subordinata ai fini della tutela, gestione e valorizzazione del parco.

A tal proposito, si evidenzia la necessità che vi sia coerenza tra il Piano d'Area del Parco e il redigendo Piano naturalistico in termini di obiettivi e previsioni.

3.6.1 Aspetti territoriali

Il Ptr costituisce il quadro unitario di indirizzo e di governance territoriale piemontese e tratta la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio nella Parte III delle Norme tecniche di Attuazione (NdA).

Al paragrafo 2 del Rapporto preliminare e al paragrafo 1.4 della Relazione, sono descritti i contenuti del Piano in oggetto e individuati i principali strumenti di pianificazione territoriale regionale nei confronti dei quali lo stesso deve verificare la coerenza delle azioni prospettate, descritte nell'Allegato VII "Schede – azione".

Con riferimento all'articolazione in Ambiti di integrazione territoriale (Ait) operata dal Ptr, il Parco naturale di Stupinigi, che risulta per gran parte coincidente con il Sito della Rete Natura 2000 IT1110004 "Stupinigi", la cui gestione è stata delegata dalla Regione all'Ente di gestione dei Parchi Reali, è compreso nell'Ait 9, per il quale il Ptr assegna obiettivi specifici prioritari. In particolare, per la Strategia 1, che è finalizzata anche a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale e della biodiversità, si prevede l'obiettivo generale "1.2 - Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico - ambientale" e successivamente l'obiettivo specifico "1.2.4 Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali e paesaggistici, anche attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, al fine di contenere i rischi ambientali nelle zone più vulnerabili, accrescendone la resilienza".

Rispetto alle disposizioni dettate nelle NdA del Ptr, alle Strategie generali e agli obiettivi specifici prioritari, sopra menzionati, assegnati per l'Ait di riferimento dal Piano territoriale regionale, le azioni descritte nelle schede allegate alla Relazione del Piano naturalistico appaiono coerenti. Si richiede tuttavia, nelle successive fasi di sviluppo del Piano, di approfondire tale valutazione di coerenza, con particolare riferimento alle azioni che possono attuare gli obiettivi sopra citati, come previsto dell'art. 7 delle NdA del Ptr.

Si segnala, infine, la presenza di un refuso a pagina 19 della Relazione: la Tavola di progetto a cui si fa riferimento è un elaborato del Ptr e non del Ppr.

3.6.2 Aspetti paesaggistici

Nel RP viene citata, nel paragrafo relativo agli Aspetti fisici e territoriali, una breve indagine paesaggistica finalizzata a porre in relazione il Piano Naturalistico con il Piano Paesaggistico Regionale e le zonizzazioni previste da tale strumento.

Dall'esame degli elaborati presentati, non si rilevano elementi di incoerenza significativi tra l'impostazione del Piano naturalistico e il Ppr; tuttavia, si segnala che l'analisi paesaggistica, impostata in Relazione principalmente come indagine descrittiva dello stato di fatto dei luoghi, dovrebbe approfondire la coerenza con gli articoli normativi individuati dalla cartografia delle componenti paesaggistiche del Ppr (Tavola P4 – componenti paesaggistiche), sovrapponendo le cartografie e valutando le possibili interazioni delle previsioni del Piano naturalistico, con riferimento agli articoli normativi interessati (che definiscono obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni, per le componenti paesaggistiche). Inoltre, dovrebbe essere data attuazione alle prescrizioni specifiche contenute nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici (A114, A115 e B073), finalizzate alla salvaguardia dei valori paesaggistici, al contenimento dei fattori di rischio e al governo delle dinamiche di trasformazione di quello specifico territorio.

Per procedere con la verifica di coerenza con il Ppr, potrebbe essere utilizzata nelle fasi successive, come base di partenza per le analisi, l'impostazione descritta nel Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."

Nel Regolamento viene spiegata brevemente la struttura del Ppr, trattando in maniera specifica i temi utili per la verifica di coerenza. Si ricorda che il Ppr prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative, che incidono sui processi di trasformazione; l'Allegato B alle NdA, relativo agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, individua, per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio specifici, obiettivi e linee di azione che costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; gli obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione.

La tabella contenuta nel Regolamento (Allegato B) potrebbe essere utile per definire in che modo gli elementi contenuti nel Piano naturalistico rispettino le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Piano nelle quali si dà attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e segnalare quali sono le componenti paesaggistiche interferite.

3.6.3 Aspetti urbanistici

Tenuto conto che:

- nei Piani Regolatori Generali dei comuni coinvolti, gran parte del Sito Natura 2000 e del Parco naturale rientrano in "Aree di Pregio naturale";
- analizzando le norme dei piani regolatori dei comuni interessati al fine di valutarne la coerenza con le misure di conservazione del Sito, non emergano indirizzi, direttive e/o usi non compatibili con la presenza del Sito Natura 2000;

richiamata la valenza del Piano e la relazione con la pianificazione locale, rispetto alla quale le norme specifiche del Piano Naturalistico risultano in ogni caso prevalenti, tenuto conto che i Comuni dovranno recepire nelle future Varianti il Piano Naturalistico e che dalle analisi effettuate sui Piani regolatori non sono emerse incompatibilità con le misure conservative del Piano in oggetto, non si rilevano osservazioni in materia urbanistica.

3.7 Turismo

I temi trattati intercettano e non appaiono in contrasto con le tematiche e con la programmazione delle politiche di settore. Considerato che dalla documentazione prodotta emerge che i dati relativi ai flussi turistici e alle strutture ricettive sono relativi all'anno 2022 e provengono da fonte ISTAT, si sottolinea l'opportunità di aggiornarli al 2023, consultando anche l'Osservatorio Turistico Regionale.

3.8 Tutela archeologica

Per quanto attiene alla tutela archeologica, considerato che:

- sono previsti alcuni interventi di scavo più consistenti per la ricreazione delle aree umide e altri di limitata entità per la dimora delle nuove piante arboree, la rimozione delle ceppaie e la lavorazione del terreno per rimescolare orizzonti superficiali;
- la documentazione non contiene uno studio prodromico di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, come è previsto per le opere pubbliche che comportano scavi a quote diverse dai manufatti esistenti, ai sensi dall'art. 41. c. 4 del D.Lgs 36/2023;
- pur in assenza di tale studio, si riconosce un rischio archeologico presunto, ma non agevolmente delimitabile. L'area interessata dall'opera in progetto ricade, infatti, all'interno di un territorio indiziato di tracce di popolamento antico, riconducibili alla centuriazione del centro romano di *Augusta Taurinorum* (odierna Torino). Inoltre, uno dei siti nei pressi del quale è prevista la ricreazione dell'area umida (cascina Parpaglia), ha un impianto di età medievale e quindi potrebbe conservare nel sottosuolo indizi di frequentazione relativi a questa fase cronologica;

a fronte di un potenziale rischio archeologico presunto, ma non agevolmente delimitabile, si ritiene opportuno, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5 dell'allegato I.8 del citato D.Lgs 36/2023, che i lavori di scavo relativi alla ricreazione delle aree umide siano condotti con l'assistenza di archeologi in possesso dei requisiti di legge, sotto il controllo della Soprintendenza e senza oneri per la stessa, al fine di garantire l'immediato riconoscimento e la salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica soggette a tutela ai sensi della vigente normativa. Eventuali ritrovamenti di strutture o depositi di interesse archeologico imporranno valutazioni della compatibilità tra l'esigenza di salvaguardia dei beni e la realizzazione delle opere in progetto; a tal fine, potranno essere richiesti approfondimenti e ampliamenti degli scavi, anche oltre le quote di progetto, e potranno essere imposte varianti in corso d'opera e revisioni delle opere in progetto.

Si evidenzia che sarà necessario ricevere indicazione del nominativo del professionista o della ditta incaricata dell'assistenza e un cronoprogramma indicativo dell'intervento, al fine di programmare eventuali sopralluoghi in corso d'opera.

Per tutte le altre opere di scavo di limitata entità (dimora delle nuove piante arboree, rimozione delle ceppaie, lavorazioni superficiali del terreno), non si richiedono particolari prescrizioni, ma si raccomanda, comunque, di prestare la massima attenzione ai lavori di scavo. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., darne immediata segnalazione al competente ufficio della Soprintendenza, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.lgs. 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura

originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza.

3.9 Protezione civile

Dovendo il Piano Naturalistico contenere le analisi geologiche e biologiche, nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette (valutazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti rilevanti sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica), si pone all'attenzione l'importanza di verificare la coerenza tra gli scenari di rischio annoverati nei Piani Comunali di Protezione Civile dei Comuni sottesi (Candiolo, Nichelino, Orbassano) e quelli contemplati nel Piano naturalistico in oggetto, unitamente alla presenza/ubicazione di specifici elementi/tematismi territoriali potenzialmente ricadenti in zone a rischio, in virtù dei suddetti scenari.

Inoltre, da un punto di vista geomorfologico e della pericolosità idraulica (Rif. Fitta rete di canali e fossi irrigui che percorre il sito), è opportuno tenere in considerazione, nel Piano naturalistico, quanto contemplato negli attuali Scenari di Rischio – e conseguenti Procedure di Emergenza correlate, previsti nelle pianificazioni di protezione civile.

In un quadro di funzionalità territoriale e di effettiva integrazione della gestione ambientale con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, tra i Piani che intervengono sulle aree di competenza della ZSC, è opportuno figurare anche il “Piano regionale per la programmazione delle attività contro gli incendi boschivi 2021-2025”, finalizzato alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi e alla programmazione ed organizzazione di un'attività di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi sul territorio regionale (Rif. Ammessa installazione di vasche per antincendio). Tale Piano suddivide la regione in ambiti territoriali omogenei denominati “Aree Forestali (A.F.)” a partire dalle quali, in un'ottica di Protezione Civile ed in riferimento a parametri fondamentali caratterizzanti la pericolosità di un eventuale incendio boschivo (Es. Velocità di propagazione), sono individuate, all'interno di opportune “Aree di base”, specifiche “Classi di rischio”, basate su analisi statistiche di incendio in funzione di una serie di indicatori (Rif. Frequenza di incendio, superficie percorsa, potenzialità di intervento, ecc.). In un'ottica di pressioni ambientali alle quali i Comuni rientranti nell'area del Parco risultano già sottoposti e stante la copertura forestale nell'area indagata, appare opportuno tenere in conto anche delle Classi di rischio alle quali gli stessi soggiacciono nonché delle corrispondenti “Classi di intervento” – cioè di zone di territorio omogenee per priorità di protezione, modulando l'intensità di intervento in funzione dell'effettiva incidenza degli incendi e delle loro conseguenze attese ed ottimizzando la distribuzione delle risorse di protezione a disposizione – nelle quali i Comuni rientrano.

4 Osservazioni sulle Schede Azione

4.1 VEG01 Gestione dei quercu-carpineti

Nell'indicatore di stato non si cita l'individuazione di isole di senescenza, ovvero superfici boschive lasciate a evoluzione naturale da lungo tempo e con presenza di alberi maturi e microhabitat. Tale concetto ha assunto negli ultimi anni una importanza strategica per il miglioramento della biodiversità forestale. La definizione, accolta nella normativa nazionale con il Decreto n. 604983 del 18 novembre 2021 “*Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti*”, designa come “Isole di Senescenza” aree destinate ad accrescere la

complessità strutturale e la biodiversità dei sistemi forestali che hanno caratteristiche di vetustà, ma che non raggiungano le superfici minime richieste da quest'ultime; individuate tali aree, gli interventi gestionali vengono indirizzati anche tenendo conto della creazione di corridoi che connettano le isole e disperdano le specie di queste porzioni più mature dell'area forestale.

A tal proposito, si evidenzia che nell'ambito delle attività di monitoraggio, ai sensi dell'art. 46 della LR 19/2009, ARPA Piemonte, su incarico di Regione Piemonte, ha sperimentato un approccio metodologico per la selezione ed il monitoraggio di Isole di Senescenza nei Querce-Carpineti planiziali, al fine di pianificare interventi di tutela degli individui vetusti e di diffusione di specie tipiche forestali nell'ambito di formazioni prevalentemente a carattere secondario.

Nelle finalità dell'azione, si dovrebbero pertanto citare anche gli interventi atti a favorire la diffusione e la connettività tra le suddette isole di senescenza, a seguito di un'attività di studio per l'individuazione di tali aree. Sarebbe utile, inoltre, collegare l'azione VEG01 all'azione VEG12 "Piano di gestione forestale".

In merito all'azione di taglio a buche, si dovrebbe verificare la presenza di insetti saproxilici e di microhabitat per chiroteri sulle piante, allo scopo di non alterare lo stato di conservazione delle specie segnalate in Direttiva 92/43/CEE "Habitat". A tal fine, sarebbe opportuno inserire, al termine del cavallettamento e prima di procedere al taglio, un'indagine sulla presenza di microhabitat e di individui di specie protette sugli alberi sui quali si propone di intervenire, in particolare in presenza di cavità idonee ad ospitare uova, larve e adulti di *Osmoderma eremita* e *Lucanus cervus*.

4.2 VEG02 Gestione degli alneti di Ontano nero

Considerato lo spiccato carattere igrofilo di questo habitat, l'azione dovrebbe richiamare la sinergia con gli interventi dell'Azione FA02 sulla creazione di nuove aree umide, le cui proposte si collocano, almeno in 3 casi, in adiacenza agli habitat segnalati. Dal momento che gli interventi di rigenerazione di queste aree umide si basano su interventi che vanno ad agire sulla circolazione idrica superficiale (gestione del ruscellamento superficiale, modifiche alla gestione irrigua), la circolazione idrica potrebbe incidere favorevolmente sullo sviluppo o permanenza di tale formazione forestale.

Si segnala, infine, all'interno di un habitat a prateria limitrofo alla zona umida di cascina Bozzalla, la presenza di una siepe polispecifica a prevalenza di ontano nero, che potrebbe essere riattivabile agendo sulla rete di drenaggio delle acque piovane.

4.3 VEG03 Gestione delle foreste miste riparie

Si segnala che, al punto 7 (finalità dell'azione), viene riproposta la stessa voce dell'analogha azione sui Querce-carpineti: rimane, come refuso, una voce che riporta "favorire la rinnovazione del carpino bianco", mentre la formazione è caratterizzata dalla presenza di olmo, frassino e subordinatamente pioppo bianco e pioppo nero.

Considerato il valore dell'habitat nella ZSC per la presenza del raro olmo montano, andrebbe meglio specificato che gli interventi di rinnovazione assistita per la diffusione dell'Olmo si riferiscono a tale specie.

4.4 *VEG08 Mantenimento delle praterie*

Si ritiene l'azione positiva, dal momento che la ricchezza floristica dei prati polifiti riconducibili all'habitat 6150, viene indicata come impoverita nell'all. XVIII "Carta dell'uso del suolo". Il mantenimento delle pratiche colturali tradizionali è fondamentale per garantire la permanenza degli habitat residuali ed è strettamente legato all'uso di pratiche sostenibili negli allevamenti della zona. Le informazioni fornite circa la caratterizzazione agrozootecnica del Piano naturalistico (par. 2.3.2. Settore agro-silvo-pastorale) sono qualitative e limitate alla rappresentazione di un'attività di allevamento scarna, sia in termini di numero di aziende che lo praticano, sia di numero di capi allevati. In presenza di una dimensione così ridotta di habitat, sarebbe opportuno fornire maggiori dettagli e rafforzare nell'azione i legami di filiera tra questi allevamenti e gli affittuari dei terreni. Qualora le due entità coincidessero, sarebbe opportuno avviare un percorso di valorizzazione delle produzioni locali dei piccoli allevamenti, facendo leva sul fattore dell'ambiente naturale in cui si produce.

A tal proposito, si evidenzia che tale percorso è previsto dalla proposta di "Revisione Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", che richiede alle aziende agricole site all'interno di Natura 2000 l'attuazione delle Misure di cui al DM 10 marzo 2015 "*Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette*". In particolare, la Misura 18 delle citate Linee guida, raccomanda l'adozione di azioni di marketing e di partecipazione a regimi di qualità, fra cui sistemi di certificazione volontaria o riconosciuti a livello regionale e nazionale, per quelle aziende o gruppi di aziende che intendano avvalersi del fregio "Natura 2000", come opportunità di valorizzazione dei prodotti agricoli e per sostenere gli sforzi economici derivanti dall'adozione di pratiche ecologicamente orientate. In tal modo, l'incentivo al mantenimento delle pratiche di sfalcio e concimazione si collegherebbe ad un'effettiva premialità per l'azienda agricola.

Un obiettivo strategico dell'adozione di pratiche colturali sostenibili è legato alla multifunzionalità delle aziende agricole, che possono diversificare le produzioni (per es. abbinarle all'apicoltura), svolgere attività agricole ad alto valore naturale, promuovere il turismo rurale in abbinamento alla vendita dei prodotti, all'attività didattica, alle escursioni per la raccolta di erbe spontanee o coltivate e con la creazione di servizi diretti al turista come la ristorazione "tematica", la cucina con le erbe locali, la distribuzione di materiale informativo specializzato e di documentazione turistica. In tal senso, come già presentato da ARPA Piemonte e ISMEA di Roma nel convegno del 28 settembre 2019 a Stupinigi, si consiglia di far leva sul progetto nazionale "Mappe del Paesaggio Rurale" di ISMEA/Rete Rurale Nazionale che prevede la mappatura del paesaggio rurale per favorire l'adozione dei disciplinari di custodia del paesaggio rurale che prevedono l'applicazione, da parte delle aziende agricole e zootecniche, di buone pratiche per la biodiversità nelle proprie coltivazioni.

4.5 *VEG09 Creazione di nuove fasce ecotonali*


L'Azione è specificatamente rivolta a realizzare corridoi ecologici per evitare frammentazione e superare barriere ecologiche esistenti, tuttavia nella scheda si individuano esclusivamente interventi in aree interne, mentre nel *Manuale Tecnico per la redazione dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (Regione Piemonte-IPLA 2010)* si richiede un chiaro riferimento alla situazione di connettività esterna, nell'ambito della Rete Ecologica Regionale (RER). A questo riguardo, si forniscono le seguenti informazioni:

- nel territorio Nord, limitrofo alla zona urbana torinese, l'unico corridoio residuale esistente di connessione è rappresentato dal Torrente Sangone sul lato NNW. In tale ottica, assume una sua rilevanza l'intervento migliorativo dell'area di Parco urbano a nord della SP 143, all'interno della quale è presente un'ampia area boscata al confine con Borgaretto, non inserita negli habitat oggetto di intervento, in quanto individuata come bosco di robinia, su cui il Piano non prevede interventi gestionali. Tuttavia si segnala, in questo popolamento, l'abbondanza di piante di grandi dimensioni di latifoglie autoctone, quali farnia e carpino, e si ritiene opportuno inserire tale formazione nel Piano di Gestione Forestale, previsto dall'Azione VEG12, con una nota specifica sul trattamento dei boschi a prevalenza di robinia.



- nel territorio Sud, si individua come elemento di maggior importanza per la connettività, la zona forestale a querceti, alneti e zona umida, che presenta ancora una discreta permeabilità nei confronti del corridoio regionale lungo il Torrente Chisola. Si invita ad inserire un'attenzione a questo riguardo, al fine di tutelare l'idoneità territoriale di questo varco.

Per quanto riguarda invece le aree boscate interne, è opportuno salvaguardare gli elementi di vegetazione igrofila posti lungo i canali che alimentano l'area palustre boschiva nel triangolo agricolo intercluso tra la ZSC e l'industria S.A.F.I.M. di Borgata Palmero.



- si ricordano, infine, nel varco in posizione sud est tra Vinovo e Candiolo, gli interventi di potenziamento della rete ecologica locale lungo la nuova bretella di raccordo con Via Stupinigi, oggetto delle condizioni ambientali del provvedimento VIA del centro commerciale Mondo Juve; benché tale varco risulti successivamente depotenziato dalla presenza di altri nuclei urbani e dalla distanza dal T. Chisola, la sua salvaguardia e potenziamento costituiscono un elemento gestionale importante per il collegamento faunistico con le aree boscate della ZSC.

Per quanto riguarda la proposta nell'area interna, l'azione VEG09 si concentra esclusivamente nell'area agricola tra Cascina Parpaglia e Cascina Le Piniere, dove il paesaggio agricolo risulta semplificato dall'ampiezza dei fondi a cerealicoltura intensiva, risultando in una cesura tra le due grandi superfici forestali che caratterizzano il Parco. Al fine di un'efficace progettazione, sarebbe opportuno realizzare uno studio preliminare del paesaggio agrario, che individui i corridoi prioritari di impianto e le *stepping stones* a cui appoggiarsi, al fine di porre le fasce ecotonali in continuità con elementi e predisposizioni della maglia poderale.

Si segnala, infine, nella zona a nord di Cascina e Castello di Parpaglia, la presenza di elementi residui del paesaggio della piantata planiziale, particolarmente di pregio, che potrebbe costituire un modello per la ricostruzione del paesaggio rurale.

4.6 *VEG10 Monitoraggio e ricerca sul deperimento dei quercocarpinetti*

Il Parco di Stupinigi, per la sua posizione alla periferia di Torino, risulta particolarmente esposto a picchi di ozono, inquinante responsabile di danni fisiologici agli apparati fogliari e una delle cause più accertate del deperimento dei quercocarpinetti. L'ozono, infatti, originato in periodo estivo da interazioni tra la luce solare e le emissioni di NO_x dal traffico urbano, risulta maggiore nella prima periferia, per l'effetto delle reazioni secondarie che avvengono lungo il percorso dei movimenti d'aria generati dalle differenze di pressione tra le due aree. Al proposito, si suggerisce l'attuazione di un monitoraggio con la metodica LESS, già realizzato ai margini delle aree boscate del parco di Stupinigi, nell'ambito dei progetti Alcotra di IPLA e ARPA Piemonte.

4.7 *VEG11 Incentivazione alla transizione verso colture agricole sostenibili*

Al fine dello studio si ritiene debbano essere approfonditi i seguenti aspetti:

- a) censimento delle aziende agricole esistenti;
- b) censimento dei canali ad uso irriguo presenti sul territorio comunale, adeguatamente rappresentati su una base topografica alla scala 1:10.000 o, se possibile, di maggiore dettaglio; per la predisposizione di tale censimento, si invita ad utilizzare come base i dati contenuti nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI) relativo alle aree e alle infrastrutture irrigue consortili e ai Consorzi irrigui di II grado;
- c) analisi delle interferenze con la rete irrigua (pozzi e canali), sia in termini di modificazione del reticolo, sia in termini di impatti sulla qualità delle acque;
- d) attivazione di un confronto con i Consorzi di Irrigazione Comprensoriale di II Grado competenti per territorio, vista l'interferenza dell'Azione con il reticolo irriguo, verificando altresì la presenza di infrastrutture irrigue gestite a livello aziendale.

Per agevolare il recupero di dati e cartografia specifica per le tematiche agricole, si potrà far riferimento al sito web della Regione Piemonte alle pagine di seguito indicate:

- GeoPortale della Regione Piemonte, da cui sarà possibile attingere i dati cartografici relativi ai temi specifici dell'agricoltura: <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/>
- Data Warehouse Anagrafe agricola, per i dati relativi ad Agricoltura e Zootecnia: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-data-warehouse>

Nell'ambito dell'azione, è opportuno un riferimento alle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" di cui al DM 10 marzo 2015, finalizzate a individuare misure volte a ridurre/eliminare i rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e della biodiversità.

Al proposito, si richiamano le misure 13, 16 e 18 delle citate Linee Guida, che mirano alla riduzione dei fitosanitari mediante il rafforzamento della resilienza dell'agroecosistema contro i patogeni, basato sul potenziamento della biodiversità in campo e del suo immediato intorno. A questo scopo, si ritiene che l'esperienza della filiera della farina da grani antichi di Stupinigi, best practice in ambito regionale, sia da evidenziare e promuovere, anche nelle aziende che non vi aderiscono, tramite gli strumenti di promozione citati nell'Azione VEG08 (mappa del paesaggio rurale e disciplinare di adesione). Si suggerisce, inoltre, di meglio definire quali colture andrebbero in sostituzione del mais idroesigente, evidenziando i vantaggi delle cultivar dei grani antichi che si sono dimostrate più idonee.

4.8 FA02 Creazione di una rete di aree umide pozze/fontanili

Si segnala che, nel Piano, non sono stati effettuati lo studio e il rilievo del reticolo idrico superficiale e del reticolo irriguo, elementi importanti per tale azione, né sono fornite informazioni circa l'andamento della falda, sulle caratteristiche idrologiche e le caratteristiche dei terreni.

Al proposito, ARPA Piemonte ha effettuato un sopralluogo conoscitivo, al fine di comprendere le problematiche specifiche delle aree Cascina Piniere, Cascina Parpaglia e Cascina Bozzalla/Rotta Storta, verificando anche lo stato di una delle aree persistenti (l'area di bosco palustre con cod. 8 nella fig. 34 della Relazione di Piano), il tipo di alimentazione idrica e alcune delle aree riproduttive per anfibi non proposte come intervento, di cui si riportano le seguenti considerazioni:

- Cascina Bozzalla/Rotta Storta: nell'area sono state riscontrate diverse aree umide o idromorfe, anche disgiunte e a lato di aree con Alneti. Le aree risultano in leggere depressioni, dove si individua la presenza di vegetazione igrofila, segno che l'idromorfia è ancora attiva, grazie anche all'andamento pluviometrico abbondante del 2024. L'area più importante, limitrofa al bosco di Ontano nero più ampio, risulta in secca, sebbene prossima all'alveo di un corpo idrico, in quanto probabilmente alimentata dai canali irrigui che la lambiscono, in cui sono visibili delle bocche di derivazione. Sarebbe, a tal scopo, utile comprendere se il canale sia ancora attivabile e prevedere delle derivazioni di tipo ecologico, allo scopo di far affluire acqua utile anche alla conservazione dell'alneto.

Per quanto riguarda le altre aree naturali presenti, si segnala la presenza di un elemento lineare di aree umide con ontani che si dirama dal nodo idraulico principale, presente nella zona del parco rustico (presenza di un antico edificio per pompaggio). La creazione di una derivazione, da attivarsi nei periodi di minore carenza idrica, consentirebbe di mantenere vitali queste aree umide e far affluire acqua alla zona depressa, dove possono essere effettuati alcuni piccoli scavi di approfondimento per abbassare il piano della depressione e

contenere l'acqua per periodi più lunghi, utilizzando materiali naturali impermeabili, per non alterare la naturalità dei luoghi.

- Cascina Parpaglia: la zona palustre, ancora ben evidente, e la comunità igrofila, probabilmente rigenerata dalle piogge del 2024, sono circondate da una rete di fossi, che nel caso di alimentazione potrebbero far affluire acqua. Si fa presente che, in quest'area, la rete di fossi irrigui mantiene sulle sponde le tipiche piantate di salici, che costituiscono un elemento di interesse per la biodiversità legata ai paesaggi agrari. Il ripristino di una circolazione irrigua è funzionale, inoltre, al mantenimento di superfici a prato. L'area, infatti, presenta caratteri di permanenza del paesaggio rurale storico della piana irrigua, con piantate in cui troverebbero massimo compimento le azioni VEG08 e VEG11, rivolte alla conduzione agricola dei fondi.

Non si ritiene opportuna la realizzazione di scavi di approfondimento e l'utilizzo di teli impermeabili, in quanto le comunità igrofile presenti verrebbero danneggiate e si modificherebbe la naturalità da cui occorre partire per rigenerare la zona umida, mentre si suggerisce una fase di studio idrologico e dei fabbisogni di irrigazione, connessi agli usi del suolo circostante, solo al termine del quale si potrebbero individuare le migliori soluzioni, al fine di fare di quest'area un esempio di paesaggio agrario ben conservato e vitale.

- Cascina Piniere: l'area umida è costituita da una pozza secca con varie ramificazioni, all'interno di un bosco di Quercu-carpineto con buona presenza di lembi di Alneto. L'area è attraversata a monte da un fosso in direzione ovest-est, da cui forse prendeva origine uno dei rami secchi di cui sopra. Inoltre, a bordo del bosco, passa il principale fosso irriguo della piana Parpaglia-Piniere, la Bealera della Marchesa.

Considerato che la Scheda Azione propone la ricreazione di un fontanile, non si comprende perché si faccia riferimento a questo corpo idrico in pressione, non essendoci segni di polle o occhi di fontana, anche se interrati. Sulla base delle conoscenze di questi ecosistemi, la riattivazione prevede l'infissione di tubi calandra in presenza di una falda in pressione, mentre potrebbe essere sufficiente, qualora fattibile, riattivare la Bealera della Marchesa o intervenire con manutenzioni sul fosso di drenaggio che attraversa l'area boschiva a nord, in modo da deviare nella zona i quantitativi d'acqua necessari, evitando l'uso di teli impermeabili e limitando eventuali scavi solo nelle aree prive di vegetazione igrofila.

Inoltre, rispetto all'area umida a gestione privata di Bosco delle Risere, sito che ospita l'unica popolazione di *Utricularia minor*, sarebbe utile comprendere se la proprietà è disponibile ad interventi di custodia e anche di traslocazione di materiale vegetale per diffondere e colonizzare la specie.

Si segnala, inoltre, l'importanza della zona umida nel bosco nei pressi di Borgata Palmero (cod. 8 nella fig. 34 della Relazione di Piano), all'estrema punta sud della ZSC, unico sito dell'habitat 3150, in buone condizioni ma dipendente dall'alimentazione da alcuni fossi irrigui posti a monte in una zona esterna alla ZSC e interclusa con un impianto industriale, per la quale sarebbe utile realizzare una fascia tampone a tutela di questo pregevole habitat. L'afflusso idrico, inoltre, potrebbe essere garantito da monte, dove lungo la SP 142, fra il margine stradale e il bosco a nord è presente una fascia erbacea a marcato carattere idromorfo, attraversata da un fosso di scolo che sottopassa la strada e si getta in un'area incolta a monte del bosco di ontani. Tale area, dove non sono presenti comunità igrofile, se non a valle, è l'unica di quelle visionate dove la posa di teli consentirebbe di realizzare una piccola area umida che dovrebbe avere un troppo pieno che si

collega ad un fosso lato bosco, da approfondire, che raggiunga il bosco palustre, garantendo un miglior afflusso idrico a questo pregevole habitat.

Un'ultima area visitata è la pozza in ambito agricolo tra viale Torino e incrocio Commandeur, catalogata col numero 7, di forma allungata, con sponde ripide e caratterizzata da acque persistenti, per la quale si propone un intervento di addolcimento delle sponde e di allargamento della zona umida.

Infine, a titolo collaborativo, si suggeriscono alcune indicazioni per quanto concerne il ripristino delle tre aree umide descritte nelle Azioni di progetto (FA02 Creazione di una rete di aree umide pozze/fontanili), che prevedono di conseguire l'obiettivo di realizzare una rete di connessione con quelle già esistenti, per favorire lo spostamento degli anfibi e garantirne la conservazione:

- comprendere e analizzare le motivazioni del degrado che ha provocato la scomparsa delle aree umide, valutando l'idrologia, la geologia e la vegetazione del sito, per poter affrontare adeguatamente il problema, qualora si ripresenti;
- prediligere l'utilizzo di uno strato argilloso per ricostituire il fondale, in luogo dei teli impermeabili, soluzione poco ideale per l'impatto ambientale;
- nella progettazione della zona litoranea, valutare con attenzione la diversa zonazione della vegetazione dovuta alla differente profondità dell'acqua ed all'idroperiodo;
- prevedere, per le aree umide, caratteri di naturalità senza immissione di specie di ittiofauna a scopo alieutico;
- prevedere aree diverse per le attività ricreative e altre non accessibili al pubblico, al fine di rendere compatibile la fruizione delle aree con la salvaguardia delle specie di fauna ornitica e anfibia e non compromettere lo stato di conservazione delle specie e la naturalità degli habitat per i quali il sito è stato designato.

4.9 FA04 Giornate didattiche

Si ritiene utile dare maggior enfasi e risorse a quest'azione, che è strategica in considerazione della vicinanza del parco all'area urbana torinese. La possibilità di effettuare gli interventi che riguardano la gestione idrica e agricola va accompagnata, infatti, da idonea formazione sugli aspetti agroecologici e da un programma strutturato di sensibilizzazione, sia degli agricoltori che della popolazione, che faccia comprendere l'unicità delle potenzialità del sito di Stupinigi.

Anche in materia forestale, le recenti attenzioni della cittadinanza torinese al patrimonio arboreo e la diffusione di momenti di conflitto tra interessi di fruizione dei parchi urbani con quelli di tutela naturalistica impongono di avviare un vero e proprio Laboratorio Didattico, che abbia come oggetto raccontare come proteggere e prendersi cura delle piante arboree, come alleate contro il cambiamento climatico, attraverso l'unione fra emotività e conoscenza scientifica. Si tratterebbe di una riflessione etica sulla consapevolezza del valore del patrimonio arboreo e della responsabilità nei suoi confronti dei cittadini e sulla necessità di adottare una visione di sistema degli spazi verdi urbani e naturali. In tale contesto, le azioni del Piano di gestione forestale, la cui redazione è prevista dall'Azione VEG12, potrebbero essere concretizzate in un protocollo di azioni di custodia di formazioni arboree e naturali significative presenti sul territorio di Stupinigi, da presentare ad esempio in occasione della giornata dell'Albero, approfondendo i seguenti temi:

- il bosco planiziale come modello naturale per la vegetazione, la conoscenza e consapevolezza del valore del capitale naturale del proprio territorio e dei relativi Servizi Ecosistemici svolti dalla vegetazione arborea; le specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone adatte per il proprio territorio;
- boschi e cambiamenti climatici: la fotosintesi, gli alberi e il legno come “aspirapolveri” di carbonio; gli effetti della crisi climatica e la capacità di resilienza del bosco;
- l’effetto dell’inquinamento atmosferico e del cambiamento climatico sulla vegetazione arborea e suo ruolo come mitigazione dell’inquinamento da traffico urbano (l’effetto mitigativo sulle concentrazioni di polveri) e come adattamento ai cambiamenti climatici (l’effetto positivo delle alberature sulle isole di calore urbane);
- le modalità di un progetto vegetale urbano e di gestione e manutenzione della vegetazione arborea urbana.

Conclusioni

Considerate le risultanze dell’istruttoria dell’Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, che hanno evidenziato che l’attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l’attivazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) e, tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, si ritiene di escludere il Piano naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco naturale di Stupinigi dalla Valutazione ambientale strategica (VAS).

Si evidenzia che, nel percorso di approvazione del Piano, dovrà essere dato atto dell’esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell’accoglimento delle raccomandazioni contenute nella presente Relazione.